



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig. **PANNELLA MAURIZIO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di agosto 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- La Società **A.S. PRO PIACENZA 1919 S.r.l.**:
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Pannella Maurizio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.;
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, nonché per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per la mensilità di agosto 2018 a diversi

tesserati, lavoratori dipendenti e addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati; con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig **PANNELLA MAURIZIO**, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2017, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **A.S. PRO PIACENZA1919 S.r.l.:**
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Pannella Maurizio Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. Pro Piacenza 1919 S.r.l.;
- per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati; con l'applicazione della recidiva, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del C.G.S.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig **PRATICO' DEMETRIO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Urbs Reggina 1914 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 a diversi tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi.
- La Società **URBS REGGINA 1914 S.r.l.**:
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.;
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig Pratico' Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Urbs Reggina 1914 S.r.l.;
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo IV) delle N.O.I.F.;
a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il termine del 17 dicembre 2018, gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2018 ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati. In particolare, i citati emolumenti sono stati corrisposti solo in data 27 dicembre 2018 e quindi oltre il termine del 17 dicembre 2018.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- Sig **PRATICO' DEMETRIO**, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Urbs Reggina 1914 S.r.l.:
per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;
- la Società **URBS REGGINA 1914 S.r.l.**:
per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:
a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. Pratico' Demetrio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore della Società Urbs Reggina 1914 S.r.l.;
per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle N.O.I.F.:
a titolo di responsabilità propria, per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di settembre e ottobre 2018, nonché per non aver versato, entro il 17 dicembre 2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri

tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di luglio e agosto 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

PROCURA FEDERALE

Roma, 31 gennaio 2019

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare:

- sig. **OTTAVIANI UMBERTO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. dal 28/12/2018;
- sig. **BINI CARLO**, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Sportiva A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. sino al 28/12/2018:

per la violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.A. in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d'Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018. In relazione ai poteri e funzioni degli stessi, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- La Società **A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l.:**

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

a titolo di responsabilità diretta, per il comportamento posto in essere dal sig. OTTAVIANI UMBERTO, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. dal 28/12/2018 e dal sig. BINI CARLO Amministratore

unico e legale rappresentante pro-tempore della Società A.S. LUCCHESI LIBERTAS 1905 S.r.l. sino al 28/12/2018;

per la violazione dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019:

per rispondere a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione al C.U. F.I.G.C. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA 62 del 7 gennaio 2019, per non aver sostituito la garanzia rilasciata dalla società Finworld S.p.A. in sede di ammissione al Campionato Serie C 2018/2019, entro il termine perentorio del 28 settembre 2018, e comunque e in ogni caso entro il termine perentorio del 17 gennaio 2019 stabilito dalla Corte Federale d'Appello con C.U. n. 62 del 7 gennaio 2019, con una garanzia in possesso dei requisiti previsti dal C.U. 50 del 24 maggio 2018. In data 17 ottobre 2018 è stata depositata una garanzia sostitutiva rilasciata dalla compagnia assicurativa CIG Pannonia la quale non è connotata da un rating conforme a quanto previsto dal C.U. n. 50 del 24 maggio 2018; con l'applicazione della recidiva prevista dall'art. 21, comma 1, del vigente C.G.S.